

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- per anni il Comune ha esercitato direttamente il diritto di peso pubblico in privativa limitatamente ad una pesa di sua proprietà affidandone la gestione in appalto ad un terzo;
- nel 1990 l'ente ha venduto l'area su cui insisteva l'impianto e, anziché costruire una nuova pesa comunale, ha scelto di concedere il diritto di peso pubblico, con privativa, ad un terzo proprietario di uno strumento a bilico idoneo;
- il 9.10.1990 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 1948 coi fratelli Turrini Ubaldo, Gerardo ed Eliseo, rapporto definitivamente risolto lo scorso anno;
- in quel contesto l'oggetto della concessione è stato individuato nel "servizio della pesa pubblica a bilico con riscossione dei diritti relativi, salvaguardati dal diritto di privativa, eccezione fatta per concessioni speciali accordate";
- la qualificazione dell'attività espletata per la riscossione del diritto, l'esercizio della pesa, quale "servizio pubblico" era ed è avvalorata dalla natura patrimoniale e non tributaria riconosciuta ai proventi che ne derivano, in quanto tali assoggettabili ai tributi, segnatamente l'IVA (la Commissione Centrale delle Imposte, sezione I che, con parere n. 53941 del 2.2.1962 ha precisato trattarsi di corrispettivo di un servizio reso agli utenti, privo di carattere coattivo);
- la scelta dell'istituto giuridico della concessione quale modello organizzativo era all'epoca espressamente prevista dall'art. 22 della Legge 142/90;

VISTA la deliberazione n. 6 del 19.1.2006 con cui il Consiglio Comunale, in linea con le precedenti decisioni, ha confermata la volontà di esercitare il diritto di peso pubblico limitatamente ad una pesa mantenendo la privativa ed ha individuato di conseguenza l'esercizio della pesa quale "servizio pubblico";

CONSIDERATO che nel medesimo contesto sono state fissate il modello e le linee organizzative del servizio e cioè:

- affidamento "in concessione" che vede quale contropartita della prestazione il diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio relativo;
- trasferimento in capo al soggetto terzo di tutte le spese inerenti all'esercizio;
- pagamento al comune di un canone annuo espresso in un importo variabile in base agli introiti lordi;
- durata della concessione: 9 anni;
- orario giornaliero minimo di apertura (giorni feriali): 8 ore;
- fissazione delle tariffe riservata alla Giunta Comunale con differenziazione tra tariffe per tutte le merci, per il bestiame, notturne maggiorate rispetto alle diurne, festive maggiorate rispetto alle feriali;

PRESO ATTO inoltre che per l'individuazione del concessionario il Consiglio Comunale ha indicato una gara ad evidenza pubblica da effettuarsi tenendo conto dell'offerta economica, ma anche del tempo giornaliero di apertura dell'impianto e di tutti gli altri elementi ritenuti opportuni per garantire buona qualità e agevole fruizione del servizio anche da parte delle c.d. piccole utenze;

RIESAMINATA sotto il profilo giuridico la decisione di mantenere la privativa anche alla luce della più recente giurisprudenza (Corte Cass., sez. I civile-sentenza n. 11726 del 6 giugno 2005), per confermare la legittimità della scelta, data l'abrogazione dell'art. 22 L. 142/90 prima e dell'art. 112 c.2 del D.Lgs. 267/00 dopo, che sottoponevano a riserva di legge l'individuazione dei servizi esercitabili in via esclusiva dagli enti locali;

DATO ATTO CHE da tale decisione consegue il divieto per chiunque di esercitare anche gratuitamente in qualsiasi luogo il servizio di pesa pubblica sotto pena di confisca della stessa e della sanzione di cui all'art. 7 bis D. Lgs. 267/00, salva espressa autorizzazione del Comune;

VALUTATO ammissibile il modello organizzativo prescelto per la gestione del servizio, la concessione, in quanto l'art. 113 del D.Lgs. 267/00 prevede soltanto che la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, di cui fa parte quello in oggetto, possa avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio" e dunque, attraverso modalità che nel nostro sistema giuridico hanno natura concessoria;

RITENUTO inoltre che il citato articolo 113 non costituisca un catalogo chiuso con la conseguenza che il terzo concessionario possa non essere una società alla luce della riforma del titolo V della costituzione in quanto tale caratterizzazione non è riconducibile alle competenze del legislatore statale in quanto non sono finalizzate né alla tutela della concorrenza né attengono al contenuto delle prestazioni da erogare al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni sociali dello stato;

DATO ATTO CHE la norma regolamentare locale non circoscrive alle società il possibile concessionario di servizi pubblici (art. 155 regolamento comunale dei contratti);

VISTO il capitolato per la concessione del servizio che si compone di n. 18 articoli corredato con la carta dei servizi, atti che costituiranno la base per il contratto di servizio da integrarsi con gli elementi scaturiti dall'offerta;

RAVVISATA la competenza di questo organo ai sensi dell'art. 48 D.Lgs.267/00 all'approvazione di tali atti in quanto essa implica una valutazione di natura in qualche misura politico- amministrativa pur sempre con finalità esecutive rispetto agli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE le tariffe sono determinate da questo organo e che:

- sono determinate in base alle quantità pesate;
- devono essere diversificate tra tariffe per tutte le merci, per il bestiame, notturne maggiorate rispetto alle diurne, festive maggiorate rispetto alle feriali;
- il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara;
- possono essere modificate da questo stesso organo ogni qual volta lo si ritenga opportuno *anche su richiesta del concessionario* nel caso in cui la variazione sia imposta dalla norma;

RITENUTO opportuno approvarle contestualmente agli altri atti di cui sono parte integrante al fine di consentire agli aspiranti contraenti una conoscenza completa del servizio che verrà svolto;

Visto il R.D. 14.9.1931 n. 1175 Testi unico per la finanza locale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico del responsabile del servizio reso ai sensi dell'art. 49 D. Lgs.267/00;

Omesso il parere contabile in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che con deliberazione consiliare n. 6 del 19.1.2006 è stato confermato il diritto di peso pubblico da esercitarsi in privativa limitatamente ad una.
- 2) CHE dalla privativa consegue il divieto per chiunque di esercitare anche gratuitamente in qualsiasi luogo il servizio di pesa pubblica, sotto pena di confisca della stessa e della sanzione di cui all'art. 7bis D. Lgs. 267/00, salva espressa autorizzazione del comune.
- 3) CHE nel medesimo cotesto il Consiglio Comunale ha stabilito di esercitare il relativo servizio, riconosciuto come pubblico "in concessione" ad un terzo proprietario di una propria pesa.
- 4) DI APPROVARE il capitolato per la concessione, allegato sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante che contiene le norme e le condizioni per il servizio nel n. 18 articoli di cui è composto.
- 5) DI APPROVARE la carta dei servizi che lo correda, allegato sub. B).
- 6) DI DARE ATTO che tali atti saranno integrati con l'offerta del concessionario.
- 7) DI DETERMINARE le seguenti tariffe per il servizio di pesa pubblica:

TARIFFE PER TUTTE LE MERCI

PESO	EURO
fino a 100 quintali	6,00
oltre i 100 quintali	12,00

TARIFFE PER IL BESTIAME

PESO	EURO
-------------	-------------

fino a 50 quintali	6,00
oltre i 50 quintali	12,00

TARIFFE NOTTURNE CON UNA MAGGIORAZIONE
Aumento del 100%

TARIFFE FESTIVE CON UNA MAGGIORAZIONE
Aumento del 100%

- 8) DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 9) DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza di procedere con la gara per l'individuazione del concessionario e di attivare il servizio.

CAPITOLATO

Art. 1 - OGGETTO

Forma oggetto della concessione il servizio di pesa pubblica a bilico con riscossione dei diritti relativi, salvaguardati dal diritto di privativa, eccezione fatta per le concessioni speciali accordate.

Art. 2 - PROPRIETÀ DELLA PESA

Il concessionario deve utilizzare una pesa bilico idonea sul territorio di Zevio che sia di sua proprietà.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 9 (nove) anni con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il concessionario è responsabile in proprio di ogni eventuale rilievo relativo ad irregolarità di pesature, rilascio dei documenti fiscali, applicazione di eventuali imposte, tasse e contributi gravanti la gestione, restando indenne il comune da ogni e qualsiasi addebito fatto da terze persone o da enti pubblici.

Il concessionario è inoltre impegnato ad osservare le discipline che potranno essere prescritte a tutela dell'Erario Comunale ed a garanzia del buon ordinamento del servizio.

La ditta risponde dei danni a persone e/o cose provocati nell'esercizio del servizio restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a mantenere la pesa in buono stato d'uso, assumendosi le spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento.

Qualora si verificano guasti, il pesatore è obbligato a darne sollecitamente avviso all'Amministrazione Comunale, sospendendo le operazioni di pesature e provvedendo immediatamente alle riparazioni e/o sistemazioni.

Sono a suo carico del concessionario anche le spese per le verificazioni periodiche dello strumento prescritte dalle leggi metriche.

Il concessionario deve attendere al servizio personalmente o per mezzo di appositi incaricati con requisiti di idoneità da riconoscersi dalla Autorità Comunale comunque nell'osservanza delle norme in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale, previdenziale, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro.

E' fatto carico al concessionario affiggere in modo visibile copia della "la carta dei servizi", della tariffa e degli orari.

Art. 6 - ORARIO DI APERTURA

Nei giorni feriali il servizio dovrà essere garantito per un minimo di 8 (otto) ore giornaliere.

L'orario verrà fissato dal concessionario e dovrà essere esposto come detto all'art. 5.

Art 7 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il richiedente la prestazione deve corrispondere all'atto della determinazione del peso un importo per diritto di peso per il quale il concessionario rilascia la c.d. "fattura di peso" o altro documento fiscale contenente i dati di cui al successivo articolo 9.

Nel caso di pesate automatizzate tramite gettoniera (apparecchiatura self - service) tale diritto viene riscosso anticipatamente rispetto alle operazioni di pesatura tramite la vendita dei relativi gettoni da parte del concessionario che provvederà all'emissione della fattura o altro documento equivalente idoneo.

L'ordine delle operazioni di pesatura è quello di presentazione dei carichi alla pesa senza preferenze di turno fatta eccezione per i carichi di merci soggette a controllo per gli accertamenti disposti da norme di legge o di regolamenti che hanno la precedenza.

Agli effetti del diritto le frazioni di quintale saranno considerate come interi.

Art. 8 - TARIFFE

Il diritto di peso di cui all'art. 7, che deve versare chiunque intenda servirsi della pesa pubblica, viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale in tariffe diversificate tra tariffe per tutte le merci, tariffe per il bestiame, tariffe notturne con una maggiorazione, tariffe festive con una maggiorazione.

La Giunta Comunale ha la facoltà di modificare la tabella delle tariffe ogni qual volta lo riterrà opportuno anche su proposta del concessionario o nel caso di variazione imposta dalla normativa.

Qualora il concessionario provi che la gestione del servizio non garantisce l'equilibrio finanziario, oltre all'aumento delle tariffe sarà possibile una adeguata proroga della concessione o, in assenza di entrambe le soluzioni il gestore potrà recedere dalla concessione.

In prossimità della pesa dovrà essere costantemente affissa, ben visibile, una copia della tariffa.

Le tariffe sono determinate unicamente in base alle quantità pesate.

Il corrispettivo di peso comprende anche il peso della tara.

Art. 9 - FATTURA DI PESO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

La fattura di peso o documento equivalente, stampato in doppia matrice, deve riportare le risultanze delle operazioni di pesatura. Una copia della fattura o documento equivalente deve essere consegnata al richiedente previo pagamento del diritto.

Sulla fattura o documento equivalente sono indicati:

- La data e l'ora dell'operazione
- La denominazione del richiedente la pesata
- Il mezzo di trasporto e la targa, in caso di autoveicoli e motoveicoli
- Il peso lordo
- L'importo del diritto pagato
- La firma leggibile dell'operatore

Tale documento non deve contenere abrasioni o alterazioni sulle scritte; in caso di errore l'operatore provvede ad annullarlo.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il concessionario deve consegnare al comune la documentazione idonea a dimostrare l'importo complessivo delle riscossioni per al determinazione del canone da corrispondere.

Il comune si riserva ogni e più ampia facoltà di effettuare dei controlli per accertare l'entità degli incassi durante tutto il periodo della gestione in qualsiasi momento. A tal fine il concessionario si impegna ad esibire la necessaria documentazione ai dipendenti del comune incaricati.

Art. 10 - CANONE

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario deve versare al comune, tramite la Tesoreria comunale un canone annuo pari al..... per cento dell'ammontare complessivo degli introiti riscossi.

Art. 11 - PESATURA PER LA TARA

Gli autoveicoli, i rimorchi, i carri e qualunque specie di veicoli, le casse e tutto ciò che costituisce la tara saranno pesati senza diritto, quante volte siano stati in precedenza pesati al lordo, purché siano presentati nello stesso giorno.

In caso contrario sarà dovuta la corresponsione del diritto.

La tara può essere preventiva o successiva.

Per la tara preventiva il gestore emette un cartellino valido 24 ore e comunque fino al primo giorno successivo, sul quale sono indicati la data, l'ora di pesatura per la tara e il peso della tara.

Il cartellino compilato potrà servire per le successive pesate fatte nello stesso giorno con lo stesso veicolo, facendovi riferimento durante le operazioni di pesatura successiva a quella in cui è determinata la tara. Il cartellino in ogni caso non costituisce la fattura di peso o il documento equivalente.

L'incaricato inserisce nella fattura il peso della tara e del peso loro corrispondente al carico e determina il peso netto, apponendo poi su entrambe le matrici della fattura la propria firma, in modo leggibile. Le suddette operazioni di tara sono possibili sono in presenza dell'operatore incaricato.

Nei casi in cui si accerti la sostituzione del veicolo o dei recipienti che devono costituire la tara oltre al rifiuto della pesata per tara, il gestore avvisa, se possibile, la parte interessata.

In questi casi, come in quelli di non corrispondenza delle merci pesate su dichiarazione del richiedente il gestore non assume alcuna responsabilità.

Per la pesatura della tara non è dovuto alcun diritto, a condizione che la stessa venga richiesta entro i termini di cui al precedente primo comma.

Art. 12 - PRESTAZIONI ESCLUSE DAL DIRITTO DI PESO

Il diritto di peso non è dovuto:

1. per l'accertamento dei veicoli e dei recipienti presentati all'ufficio della pesa nelle 24 ore con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo;
2. per il riscontro del peso di qualsiasi carico nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (ad esempio per materiali oggetto di somministrazione fatta dal o al Comune;
3. veicoli di qualunque natura per accertarne la regolarità del carico in proporzione alla portata, secondo le norme del Codice della Strada, per disposizione di funzionari o della Polizia Locale;
4. per il riscontro di una pesata, che il richiedente ritenga inesatta, con una seconda immediatamente successiva, dopo la prima pesata e la consegna della fattura o documento equivalente. L'esperimento è possibile solo nel caso in cui il veicolo si trovi ancora presso la pesa. Se il secondo esperimento rivela una differenza, l'incaricato provvede alla correzione della fattura o documento equivalente autenticandola con nota e timbro.

Art. 13 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Non è ammessa la cessione o la sub concessione della concessione, pena la nullità.

Art. 14 - PENALI

Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti di servizio imputabili al concessionario o derivanti dalla inosservanza delle norme del capitolato vengono contestate dal concedente entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto. La concessionaria, a cui viene riconosciuto un termine, non inferiore a 5 giorni, né superiore a 15 presenta le proprie controdeduzioni che, esaminate dal concedente, a suo insindacabile giudizio possono portare all'applicazione di una penale da un minimo di € 20,00 a un massimo di €50,00.

Art. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Se il concessionario nell'esercizio del servizio ripresta ad atti illeciti ed in pregiudizio dei cittadini o dell'Amministrazione comunale, sarà revocata l'autorizzazione e se del caso l'operatore sarà denunciato.

Art. 16 - RISOLUZIONE

In caso di irregolarità o di danni che dovessero derivare al Comune di Zevio per irregolarità di gestione o per inosservanza della normativa vigente in materia e delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il concedente, fatta salva ogni azione legale per le somme spettanti a titolo di risarcimento, risolverà nei modi di legge il contratto di concessione.

Art. 17- RECESSO DEL COMUNE

Il Comune ha facoltà di recesso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio con corresponsione di un equo indennizzo.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla presente concessione è competente il giudice del foro di Verona.

CARTA DEI SERVIZI

Art. 1. (Le informazioni).

Il Concessionario affigge nel luogo dove è attivata la pesa le modalità di effettuazione del servizio, la carta dei servizi, l'orario di apertura del servizio e le tariffe aggiornate.

Art. 2. (Orario di apertura)

Nei giorni feriali il servizio dovrà essere garantito per un minimo di 8 (otto) ore giornaliere.

L'orario verrà fissato dal concessionario e dovrà essere esposto.

Art 3. (modalità di effettuazione del servizio)

Il richiedente la prestazione deve corrispondere all'atto della determinazione del peso un importo per diritto di peso per il quale il concessionario rilascia la c.d. "fattura di peso" o altro documento equivalente contenente i dati di cui al successivo articolo 5.

Nel caso di pesate automatizzate tramite gettoniera (apparecchiatura self - service) tale diritto viene riscosso anticipatamente rispetto alle operazioni di pesatura tramite la vendita dei relativi gettoni da parte del concessionario che provvederà all'emissione della fattura o altro documento equivalente idoneo.

L'ordine delle operazioni di pesatura è quello di presentazione dei carichi alla pesa senza preferenze di turno fatta eccezione per i carichi di merci soggette a controllo per gli accertamenti disposti da norme di legge o di regolamenti che hanno la precedenza.

Agli effetti del diritto le frazioni di quintale saranno considerate come interi.

Art. 4. (Tariffe)

Il diritto di peso di cui all'art. 3, che deve versare chiunque intenda servirsi della pesa pubblica, viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale in tariffe diversificate tra tariffe per tutte le merci, tariffe per il bestiame, tariffe notturne con una maggiorazione, tariffe festive con una maggiorazione.

In prossimità della pesa dovrà essere costantemente affissa, ben visibile, una copia delle tariffe.

Le tariffe sono determinate unicamente in base alle quantità pesate.

Il corrispettivo di peso comprende anche il peso della tara.

Art. 5 (Fattura di peso o documento equivalente)

La fattura di peso o documento equivalente, stampato in doppia matrice, deve riportare le risultanze delle operazioni di pesatura.

Una copia della fattura o documento equivalente deve essere consegnata al richiedente previo pagamento del diritto.

Sulla fattura o documento equivalente sono indicati:

- La data e l'ora dell'operazione
- La denominazione del richiedente la pesata
- Il mezzo di trasporto e la targa, in caso di autoveicoli e motoveicoli
- Il peso lordo
- L'importo del diritto pagato
- La firma leggibile dell'operatore

Tale documento non deve contenere abrasioni o alterazioni sulle scritte; in caso di errore l'operatore provvede ad annullarlo.

Art. 6 (pesatura per la tara)

Gli autoveicoli, i rimorchi, i carri e qualunque specie di veicoli, le casse e tutto ciò che costituisce la tara saranno pesati senza diritto, quante volte siano stati in precedenza pesati al lordo, purché siano presentati nello stesso giorno

In caso contrario sarà dovuta la corresponsione del diritto.

La tara può essere preventiva o successiva.

Per la tara preventiva il gestore emette un cartellino valido 24 ore e comunque fino al primo giorno successivo, sul quale sono indicati la data, l'ora di pesatura per la tara e il peso della tara.

Il cartellino compilato potrà servire per le successive pesate fatte nello stesso giorno con lo stesso veicolo, facendovi riferimento durante le operazioni di pesatura successiva a quella in cui è determinata la tara. Il cartellino in ogni caso non costituisce la fattura di peso o il documento equivalente.

L'incaricato inserisce nella fattura il peso della tara e del peso loro corrispondente al carico e determina il peso netto, apponendo poi su entrambe le matrici della fattura la propria firma, in modo leggibile. Le suddette operazioni di tara sono possibili sono in presenza dell'operatore incaricato.

Nei casi in cui si accerti la sostituzione del veicolo o dei recipienti che devono costituire la tara oltre al rifiuto della pesata per tara, il gestore avvisa, se possibile, la parte interessata.

In questi casi, come in quelli di non corrispondenza delle merci pesate su dichiarazione del richiedente il gestore non assume alcuna responsabilità.

Per la pesatura della tara non è dovuto alcun diritto, a condizione che la stessa venga richiesta entro i termini di cui al precedente primo comma.

Art. 7 (prestazioni escluse dal diritto di peso)

Il diritto di peso non è dovuto:

1. per l'accertamento dei veicoli e dei recipienti presentati all'ufficio della pesa nelle 24 ore con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo;
2. per il riscontro del peso di qualsiasi carico nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (ad esempio per materiali oggetto di somministrazione fatta dal o al Comune);
3. veicoli di qualunque natura per accertarne la regolarità del carico in proporzione alla portata secondo le norme del Codice della Strada per disposizione di funzionari o della Polizia Locale;
4. per il riscontro di una pesata, che il richiedente ritenga inesatta, con una seconda immediatamente successiva, dopo la prima pesata e la consegna della fattura o documento equivalente. L'esperimento è possibile solo nel caso in cui il veicolo si trovi ancora presso la pesa. Se il secondo esperimento rivela una differenza, l'incaricato provvede alla correzione della fattura o documento equivalente autenticandola con nota e timbro.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Il/La sottoscritto/a nato/a a il abitante a via n..... c.a.p. Tel. dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

Data e ora del disservizio:

Oggetto del reclamo: (descrivere dettagliatamente quanto accaduto)

Firma

**LA SCHEDA DI DISSERVIZIO DEVE ESSERE CONSEGNATA AL
PROTOCOLLO DEL COMUNE**

Ricevuto il da

La risposta è stata fornita: per telefono/con lettera